



**Delibera n. 19**  
del **20/04/2023**

## **DELIBERA DI CONSIGLIO**

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di Aprile, alle ore 17:14, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.  
Fatto l'appello nominale, risultano:

<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres</b>	<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Pres</b>
1	GIORGETTI FILIPPO	Sindaco	--	10	GIORGETTI GIADA	Consigliere	SI
2	ZANOTTI CRISTINA	Consigliere	SI	11	GRASSI FRANCESCO	Consigliere	SI
3	BAGLI VANIA	Consigliere	--	12	LOMBARDI DANILO	Consigliere	--
4	BERARDI ALESSANDRO ANTONIO	Consigliere	SI	13	MONTICELLI IVAN	Consigliere	SI
5	BRANDI ERSILIO	Consigliere	SI	14	SCOTTI MARCO	Consigliere	SI
6	BUCCI GABRIELE	Consigliere	SI	15	SILVAGNI ANDREA	Consigliere	SI
7	D'ALESSIO ANTONIO	Consigliere	SI	16	STIEVANO MATTEO	Consigliere	SI
8	FANTINI VALERIO	Consigliere	SI	17	VORAZZO SIMONE	Consigliere	--
9	GARZILLO ANNA	Consigliere	--				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 5

Gli Assessori non Consiglieri presenti, senza diritto di voto, risultano:  
CECCARELLI ADELE, GRILLO FLAVIANA, NERI MICHELE, GALLI BRUNOANGELO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Danilo Fricano. Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la Seconda convocazione, Il Presidente Cristina Zanotti, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri BRANDI ERSILIO, BUCCI GABRIELE, MONTICELLI IVAN.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamati:
  - il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 29/06/2021;
  - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
  - l'art. 1, comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui è stato conferito al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, segnatamente:
    - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
    - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    - 4) la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
    - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- Visti:
  - il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Decreto Ambientale) recante "Norme in materia ambientale" e in particolare, il titolo I della parte Quarta, in materia di gestione rifiuti;
  - il D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006;
  - l'art. 14 comma 1 della Legge 05 agosto 2022 n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" che ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006 riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti;
- Preso atto che:
  - l'art. 1 comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
  - ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "*Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", la quale impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
  - il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
  - i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 01 gennaio 2023;

- Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Ambito n. 11 del 11 aprile 2022, con cui Atersir ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i, che devono essere in ogni caso garantiti;
- Rilevato che il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:
  - il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
  - la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
  - la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
  - la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);
- Considerato, dunque, che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento TARI, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022;
- Richiamati:
  - l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
  - l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
  - l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- Visti:
  - il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00;
  - l'art. 1 comma 639 e successivi della Legge 147/2013 istitutiva del tributo TARI;
  - l'art. 1 commi da 796 a 802 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- Richiamato l'art. 3 comma 5-ques del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- Considerato quanto disposto dall'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, il quale prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), si applica dal 01/01/2023;
- Preso atto, pertanto, che le modifiche agli articoli del Regolamento della TARI dovranno entrare in vigore alla data del 01/01/2023 così come disciplinato da ARERA;
- Visto l'allegato prospetto di raffronto, che permette una visione comparata tra la precedente e la nuova stesura e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- Visto il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);
- Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ilaria Corvini;
- Preso atto del parere del Collegio di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.
- Visto il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

CON voti, espressi per alzata di mano di cui favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Berardi A.A., Bucci G, Fantini V., Silvagni A.), contrari n. 0

## **DELIBERA**

1 Di approvare , per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato A), nonché il nuovo completo testo regolamentare, di cui all'Allegato B), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di prendere atto che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, come disciplinato dalla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022;

3. Di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze

ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

4. Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

5. Di dare atto che il Responsabile competente darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

6. Di pubblicare il presente provvedimento ed il Regolamento allegato sul sito istituzionale, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente e sull'Albo pretorio online nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Berardi A.A.; Bucci G, Fantini V., Silvagni A.), contrari n. 0

## **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Cristina Zanotti

*Firma Digitale*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Danilo Fricano

*Firma Digitale*